

N. 38-1/2022 Reg. proc. unitario  
N. CRON.



## **IL TRIBUNALE DI LIVORNO**

### **UFFICIO CONCURSUALE**

#### **IL GIUDICE**

Dott. Sergio Garofalo

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 38/2022 R.G. presentata il 28.12.2022 da **Nieri Susi** nata a Livorno il 20 settembre 1967 (c.f. NRI SSU 67P60 E625Q), residente in Collesalveti, via Giacomo Puccini 10/12;

letta la relazione redatta dal gestore della crisi rag. Massimo Minghi ed esaminati gli atti allegati; vista l'integrazione della proposta, depositata il 25.11.2023;

ha emesso il seguente

#### **DECRETO**

#### **ex art. 70 CCII**

Con ricorso depositato il 28.12.2022, e successivamente integrato a seguito dei rilievi del Tribunale, Susi Nieri ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 40,05%.

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di sei anni, con le risorse reddituali della sig.ra Nieri e segnatamente mediante 72 rate mensili da euro 200,00 ciascuna. Il detto pagamento è assistito dalla garanzia personale della sig.ra Tosi Deborah, figlia della ricorrente, che ha, a tal fine, sottoscritto il ricorso.

La ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "1) dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 67 e ss. D.l.vo 14/2019 e, valutata la proposta sopra riportata, adottare gli opportuni provvedimenti di rito; 2) stabilire idonea a forma di pubblicità della proposta e del decreto avendo cura, se del caso, di oscurare i dati identificativi della ricorrente e di tutti i nominativi dei suoi familiari al fine di salvaguardarne la riservatezza; 3) disporre, altresì, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o

esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore che, stante la situazione precaria della ricorrente, possono arrecare pregiudizio alla stessa ed alterare le risorse da mettere a disposizione del piano con grave danno delle ragioni degli altri creditori; 4) in via principale, previa revoca del pignoramento del quinto dello stipendio in favore di Banca Ifis, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con detto ricorso e, per l'effetto, dichiarare la totale esdebitazione del consumatore; 5) in via subordinata, ai sensi dell'articolo 70 comma 10 del d.l.vo 14/2019, nella denegata ipotesi di mancato omologa della proposta suddetta, e previa istanza del debitore, voglia dichiarare aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e ss. Del d.l.vo 14/2019”.

\*\*\*

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

1. La proponente è un consumatore non svolgendo e non avendo mai svolto attività d'impresa. Non è proprietaria di alcun bene e risiede con il compagno in un'abitazione di quest'ultimo. La sig.ra Nieri svolge attività di lavoro dipendente, con reddito mensile netto di circa euro 1.200,00, e percepisce una rendita mensile Inail per malattia professionale di euro 204,00. La ricorrente ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 1.000,00 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 30.000,00 euro.

2. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi / CUD degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

3.1. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi rag. Massimo Minghi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

3.2. La relazione del dott. Minghi contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, della Cariprato, poi Banca Ifis con riferimento al finanziamento del mese di agosto del 2010.

4. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di due fattori: da un lato, la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, e, dall'altro lato, la contrazione reddituale, per alcuni periodi, a seguito dei fatti esposti nel ricorso (protrazione della CIG dal 2009 al 2011, fallimento del datore di lavoro nel 2014, CIG da marzo a luglio del 2020). Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti

ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Peraltro, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi non ha riscontrato in capo a Cariprato, oggi Banca Ifis, una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento dell'agosto 2010 e ciò corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

6. La ricorrente ha dato atto del pignoramento del quinto dello stipendio da parte di Banca Ifis spa e del fatto che il procedimento esecutivo è stato definito mediante ordinanza di assegnazione del 22.2.2016; ha chiesto che con la sentenza di omologa sia disposta *“la revoca del pignoramento del quinto dello stipendio”*. Ciò posto, riservata alla sentenza di omologa la decisione sulla domanda di *“revoca del pignoramento”*, non può allo stato essere adottato alcun provvedimento sulla trattenuta mensile in assenza di specifica domanda (ed avendo, anzi, il gestore della crisi previsto una riduzione del debito verso Banca Ifis in forza di trattenute operate fino alla sentenza di omologa).

7. Non può essere, se non parzialmente, accolta la richiesta di oscuramento dei dati personali prima della pubblicazione della proposta. Devono, certamente, essere oscurati, a cura del gestore della crisi, prima della pubblicazione della proposta, sia i dati sensibili della debitrice sia i dati personali e sensibili di terzi soggetti; le complete generalità della ricorrente sono invece necessarie ed il loro oscuramento renderebbe la pubblicazione priva di ogni utilità.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

#### **P. Q. M.**

**Dichiara** ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **Nieri Susi** nata a Livorno il 20 settembre 1967 (c.f. NRI SSU 67P60 E625Q), residente in Collesalvetti, via Giacomo Puccini 10/12 e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati dei dati sensibili della debitrice e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

**Dispone:**

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Nieri Susi.

**Dispone che il gestore della crisi:**

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto:
  - 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi

Così deciso in Livorno il 27.1.2023

**Il Giudice**  
**dott. Sergio Garofalo**

